

AREA QUADRI

- Vista la L. 190/1985 con la quale è stata istituita la categoria dei quadri;
- Visti gli A.N. 2.6.87 e 2.10.89 afferenti la disciplina normativa dei quadri
- Visti i C.C.N.L. 10.4.1997 e 27.11.2000;
- Considerato che ai sensi della normativa sopracitata vanno individuati, nell'ambito dei funzionari appartenenti all'area professionale I parametri 250 e 230 (ex 1° e 2° livello) coloro che, a ragione delle funzioni svolte, rientrano nella categoria dei quadri, collocata in una posizione intermedia e di raccordo tra la struttura dirigenziale e il restante personale ;
- Considerato che occorre dare applicazione agli accordi Accordi Nazionali che prevedono l'attribuzione dell'indennità quadro e parte a consuntivo secondo parametri oggettivi predeterminati;
- Considerato che per il miglior espletamento delle funzioni proprie dei quadri è necessario prevedere una diversa articolazione delle prestazioni di lavoro dei funzionari riconosciuti tali, in relazione all'attuale situazione di ristrutturazione aziendale che, per via dell'esodo di numerosi agenti e della trasformazione societaria, ha determinato un aggravio delle prestazioni richieste agli interessati;

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto in appresso

Articolo 1- Declaratoria

Appartengono all'area Quadri, collocata in una posizione intermedia e di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale, i funzionari, individuati nell'ambito dell'area professionale I ex C.C.N.L. 27.11.2000, che svolgono, in via continuativa, ai fini dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi della Società:

- Funzioni, amministrative o tecniche, caratterizzate da un elevato grado di capacità professionale e organizzativa che implicano responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane e finanziarie;
- Attività, amministrative o tecniche, a contenuto professionale di tipo specialistico, volte alla ricerca, allo studio e allo sviluppo degli obiettivi della società nell'ambito delle strategie e dei programmi aziendali definiti, garantendo adeguato supporto, sia nella fase di impostazione che in quella realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e avendo discrezionalità di poteri proprie delegati.

Articolo 2 - Assegnazione della qualifica

La collocazione nella categoria Quadri viene disposta con apposito provvedimento dell'Amministratore Unico con menzione delle ragioni che ne hanno determinato l'individuazione.

L'attribuzione della qualifica di Quadro risulta incompatibile con lo svolgimento di funzioni di rappresentanza sindacale.

Articolo 3 - Orario

L'orario di servizio resta fissato secondo le disposizioni vigenti.
L'attestazione della presenza in servizio, onde consentire l'effettiva attuazione di quanto contemplato dalle vigenti declaratorie di livello in materia di responsabilità e controllo, viene resa mediante autocertificazione, alla presenza del dirigente di settore o di staff o di chi ne fa le veci.

Articolo 4- Reperibilità

il Quadro amministrativo o tecnico sarà reperibile almeno due giornate al mese e la relativa prestazione sarà resa dai quadri interessati a richiesta dell'azienda e concordata il mese precedente. Al fine di garantire la funzionalità dei servizi, il dirigente di settore o di staff, nel caso di effettive esigenze potrà richiedere, dopo la prestazione giornaliera, la permanenza in servizio del quadro interessato che provvederà al recupero secondo modalità concordate.

Articolo 5 - Indennità quadro

Al personale dell'area Quadri è attribuita una indennità economica, corrisposta mensilmente e per 14 mensilità, così articolata:

- a) indennità base o fissa;
- b) indennità variabile;
- a) l'indennità base è pari ad Euro 400,00;
- b) l'indennità variabile è pari ad Euro 200,00 *mensile* da corrispondersi in relazione agli obiettivi conseguiti al 31 dicembre di ogni anno.

Tale indennità viene così attribuita:

- interamente qualora gli obiettivi assegnati vengano raggiunti in percentuale del 90%; viene ugualmente attribuita allorché la mancata attribuzione degli obiettivi ovvero la mancata messa a disposizione a favore del quadro impediscano il raggiungimento dell'obiettivo stesso;
- in relazione alle effettive percentuali di obiettivo raggiunto allorché lo stesso venga conseguito nella misura compresa tra il 50% e 89%;
- nella misura del 20% per i conseguimenti inferiori al 50%.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi ogni dirigente di settore e/o di staff deve assicurare ai Quadri la conoscenza di tutti gli obiettivi di pertinenza e la massima informazione su tutte le problematiche involgenti il settore e/o lo staff. L'informazione del quadro viene realizzata anche mediante apposite riunioni, convocate con congruo anticipo dal dirigente di settore o di staff con cadenza almeno mensile.

Il Quadro sarà comunque soggetto a verifica e conferma annuale, in rapporto al lavoro svolto ed ai risultati conseguiti.

Articolo 6 - Responsabilità dei Quadri

Il funzionario individuato quadro, nell'ambito delle attività alle quali viene preposto ed avvalendosi degli strumenti messi a disposizione della Società, assume la responsabilità diretta, nei confronti della direzione aziendale, sia del presidio delle attività stesse sia del raggiungimento degli obiettivi prefissati, operando sulla base delle eventuali deleghe specifiche conferite, con autonomia ed iniziativa orientata alla soluzione dei problemi affidatigli

Articolo 7 - Missioni

I quadri per l'espletamento delle missioni, previa autorizzazione del dirigente di settore o di staff, può raggiungere la località interessata mediante utilizzazione del veicolo proprio che viene consentito sempre che sussistano particolari esigenze di servizio e che l'uso di tale mezzo risulti sotto l'aspetto economico più conveniente.

A fronte degli oneri sopportati dagli interessati l'Azienda provvede, mensilmente, al rimborso del prezzo di un quarto di litro di benzina super per km ovvero per i chilometri ordinariamente necessari per il viaggio di andata e ritorno dalla o dalle località interessate. A tal fine l'Azienda stipula apposita polizza infortuni per i rischi rivenienti dalla utilizzazione di veicoli privati al fine di cui sopra.

Articolo 8 - Formazione ed aggiornamento

Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri l'azienda provvede alla realizzazione di interventi formativi tendenti all'aggiornamento professionale e culturale di tale categoria.

In tale contesto l'azienda consente, a proprie spese, ai Quadri di partecipare ai corsi di formazione, convegni e seminari di studio, indetti nell'ambito del territorio nazionale ed europeo, utili al fine di ampliare le conoscenze e migliorare la professionalità dei Quadri in funzione sempre di specifiche problematiche coinvolgenti l'attività aziendale. Tale attività formativa può essere svolta in ragione di almeno sei giornate all'anno, misurata quest'ultima in cui ovviamente non va conteggiato il tempo strettamente necessario per raggiungere le località interessate.

I Quadri si impegnano a sviluppare le conoscenze così acquisite procedendo altresì all'autoaggiornamento professionale in relazione alla evoluzione tecnico/professionale del settore o staff nel quale operano.

Del pari è affidato ai Quadri il compito di provvedere, compatibilmente con gli incarichi e funzioni affidati, alla formazione professionale del personale degli uffici e/o degli impianti di competenza.

Articolo 9 - Polizza assicurativa.

Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti dalla colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.